

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 30 dicembre 2011

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://www.gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

AVVISO AGLI ABBONATI

I canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per l'anno 2012 sono indicati in ultima pagina. Con la fine dell'anno verranno a scadere gli abbonamenti per il 2011 e, conseguentemente, cesserà l'invio della *Gazzetta* agli abbonati.

Fermo restando che gli abbonamenti per l'intero anno 2012 o per il 1° semestre potranno essere rinnovati entro il 31 gennaio 2012, si avverte che, ove si voglia evitare soluzione nella continuità dell'invio, sarà necessario provvedere al versamento dell'importo dell'abbonamento nel più breve tempo possibile, inviando con sollecitudine l'attestazione di versamento all'Amministrazione della *Gazzetta*.

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 11 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Edile La Sicilia, con sede in Bagheria, e nomina del commissario liquidatore. pag. 4

DECRETO 14 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Team Facchini, con sede in Marsala, e nomina del commissario liquidatore pag. 4

DECRETO 14 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Marziano Edilizia, con sede in Caltanissetta, e nomina del commissario liquidatore. pag. 5

DECRETO 14 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Labor Conte Federico, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 5

DECRETO 14 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Città Futura, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto, e nomina del commissario liquidatore . pag. 6

DECRETO 14 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Navalcad, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 6

DECRETO 17 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Italia, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

DECRETO 17 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Modulo Due, con sede in Palermo, e nomina del commissario liquidatore pag. 7

DECRETO 17 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa High Technology Sistem, con sede in Augusta, e nomina del commissario liquidatore. pag. 8

DECRETO 19 dicembre 2011.

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione del PO FESR 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.3 pag. 8

2545 septiesdecies del codice civile, è sciolta e posta in liquidazione.

Art. 2

Il dott. Giovanni Laisa, nato a Palermo il 31 marzo 1967, dalla data di notifica del presente decreto, è nominato commissario liquidatore della cooperativa Modulo Due, con sede a Palermo, fino alla completa cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 novembre 2011.

VENTURI

(2011.48.3526)041

DECRETO 17 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa High Technology Sistem, con sede in Augusta, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione della AGCI effettuato nei confronti della cooperativa High Technology Sistem di Augusta il 30 agosto 2011, che si conclude con la proposta di adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile, nella considerazione che gli esercizi sociali del 2009 e 2010 vengono chiusi con notevoli perdite economiche, determinando così consistenti patrimoni netti negativi, evidenziandosi anche ingenti debiti tributari e previdenziali per oltre € 1.200.000,00 non più onorabili per mancanza di nuove commesse;

Considerato, pertanto, che ricorrono i presupposti per porre la cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile;

Vista la nota n. 1755 del 6 settembre 2011 della AGCI, con la quale è stata fornita la terna dei nominativi ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Vista la nota prot. n. 12206 del 21 settembre 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con la quale è stato comunicato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, alla cooperativa l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa di cui all'art. 2545 terdecies del codice civile;

Visto il promemoria prot. n. 13785 del 21 ottobre 2011 del servizio ispettivo e vigilanza cooperative con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione di un commissario liquidatore scelto tra quelli inseriti nella suddetta nota;

Vista la propria determinazione con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il sig. Salvatore Marcello Curatolo;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Vista la documentazione prodotta dal suddetto professionista ai sensi dell'art. 4 del decreto n. 2509 del 24 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa High Technology Sistem, con sede in Augusta, costituita il 2 maggio 1986, codice fiscale 93006840891, numerata REA SR-74435 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 terdecies del codice civile.

Art. 2

Il sig. Salvatore Marcello Curatolo, nato a San Cataldo il 5 giugno 1964 ed ivi residente in viale Della Rinascita n. 24, è nominato, dalla data di notifica del presente decreto, commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo precedente, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 17 novembre 2011.

VENTURI

(2011.48.3483)041

DECRETO 19 dicembre 2011.

Bando per l'accesso alle agevolazioni previste dall'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione del PO FESR 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083 del 11 luglio 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 210 del 31 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo

regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006, pubblicato nella G.U.U.E. L 371 del 27 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, (G.U.U.E. n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Visto il Quadro strategico nazionale per le regioni italiane dell'obiettivo Convergenza 2007-2013, approvato dalla Commissione europea con decisione del 13 luglio 2007;

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007;

Visto l'articolo 9 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" emanate in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, pubblicata nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009, con il quale è stato sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, n. 32, ora rubricato "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali";

Visto l'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 32/2000 "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali", così come modificato dalla citata legge regionale, che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (oggi Assessorato delle attività produttive) "... ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C (2007) n. 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri";

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto articolo 62, con il quale si prevede che "L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca (oggi Assessore delle attività produttive) stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel P.O. F.E.S.R. 2007-2013";

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 35 del 10 febbraio 2011 ed in particolare la scheda relativa all'obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 3 "Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di

servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali come definiti dall'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005 ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture";

Rilevato che da un attento esame comparato delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 9/2009, articolo 9, con quanto definito nel documento sopra citato "Requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione", sono emersi dubbi interpretativi sull'esatta individuazione del beneficiario finale che, secondo il testo di legge, sembrava escludere i singoli centri commerciali naturali costituiti in forma di consorzio;

Ritenuto necessario, per quanto sopra rilevato, chiedere apposito parere all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana, poiché il testo normativo sembrava consentire l'attivazione della linea d'intervento 5.1.3.3 limitatamente alla parte relativa alle P.M.I. aderenti ai C.C.N. e non agli stessi centri commerciali naturali, anche al fine di scongiurare la compromissione del disegno unitario convenuto nella stessa linea d'intervento 5.1.3.3;

Preso atto che, a seguito della richiesta di parere avanzata da questo dipartimento all'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana in merito all'esatta interpretazione del testo normativo di cui sopra, lo stesso Ufficio legale con parere del 3 dicembre 2009 protocollo n. 19341/190.09.11, conferma che l'effettiva intenzione del legislatore è stata quella di predisporre una base giuridica per l'attivazione delle misure previste dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, concludendo che, al di là della formulazione, l'espressione "consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei centri commerciali naturali", previsti dall'articolo 9 in oggetto, vada interpretata come equivalente a quella "centri commerciali naturali in forma di consorzi di P.M.I. commerciali" contenuta nella predetta linea d'intervento e che quindi il competente dipartimento può attivare la predetta linea d'intervento 5.1.3.3, sia per la parte relativa alle P.M.I. insediate all'interno dei centri commerciali naturali, sia per la parte relativa ai centri commerciali naturali;

Visto il regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, approvato con D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, pubblicato nella G.U.R.I. n. 294 del 17 dicembre 2008, che definisce l'ammissibilità delle spese anche del Fondo europeo di sviluppo regionale;

Viste le linee guida per l'attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 266 del 29 ottobre 2008;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 - approvazione quadro definitivo relativo al P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 - categorie di spesa per definizione finanziaria;

Visto l'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (D.U.R.C.);

Visto il decreto n. 951 del 9 aprile 2009 (G.U.R.S. n. 20 dell'8 maggio 2009), con il quale sono state approvate le norme di attuazione di cui all'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005;

Visto il successivo decreto n. 2140 del 30 luglio 2009 (G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009), che integra l'articolo

1 delle norme di attuazione approvate con decreto n. 951/2009;

Visto il parere espresso nella seduta n. 216 del 12 luglio 2011 dalla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, ai sensi dell'articolo 65 della citata legge regionale n. 9/2009;

Visto il decreto n. 422 del 2 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149 (G.U.R.S. n. 50 del 2 dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali;

Ritenuto pertanto, di dovere dare attuazione alla predetta linea d'intervento 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 con la predisposizione del bando da sottoporre ai tavoli tecnico e partenariale, così come stabilito nel documento "Linee guida per l'attuazione" adottato con deliberazione di Giunta n. 266 del 29 ottobre 2008;

Visti gli esiti del tavolo tecnico e del tavolo partenariale, tenutisi, rispettivamente, il 29 novembre 2011 ed il 5 dicembre 2011 per l'esame della bozza del bando di attuazione di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i.;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato l'unito bando che, munito dei relativi allegati, fa parte integrante del presente provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea di intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. territorialmente competente o ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro, rispettivamente, sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive per il visto di competenza e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, nonché sui portali dei siti: www.euroinfosicilia.it e www.regione.sicilia.it.

Palermo, 19 dicembre 2011.

GRECO

N.B. - Gli allegati al bando sono visionabili nel sito del dipartimento regionale delle attività produttive: www.regione.sicilia.it/dipartimentoattivitaiproduttive.

Vistato dalla ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011 al n. 1496.

Allegato

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI DI CUI AL REGIME DI AIUTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 62 DELLA LEGGE REGIONALE N. 32 DEL 23 DICEMBRE 2000 E S.M.I. "AIUTI AI CONSORZI E ALLE P.M.I. INSEDIATE NEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI"

Premessa

Con decreto n. 422 del 2 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011, sono state approvate le direttive (di seguito direttive) contenenti le indicazioni di carattere procedurale ed attuativo per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., "... regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali (di seguito C.C.N.) e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri, ai sensi del regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006 (G.U.U.E. n. L 379 del 28 dicembre 2006).

Nel rimandare a quanto già stabilito nelle citate direttive, si forniscono le ulteriori indicazioni, contemplate dalle stesse e valide per l'accesso ai benefici di cui al presente bando.

Art. 1

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

Sono ammissibili alle agevolazioni i C.C.N. costituiti a norma delle disposizioni del codice civile in forma di consorzi, accreditati con provvedimento dell'Assessore regionale per le attività produttive ed iscritti nell'elenco regionale di cui al decreto n. 951 del 9 aprile 2009 e s.m.i., (G.U.R.S. n. 20 dell'8 maggio 2009) e le P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi, così come definite dalla lettera D) delle direttive, aderenti agli stessi C.C.N., esercenti la loro attività nell'ambito urbano definito, conformi alla linea di intervento 3 dell'obiettivo operativo 5.1.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, che alla data di presentazione della domanda presentino, oltre a quanto previsto alla lettera F) delle direttive, tutti i seguenti requisiti:

- siano dotate, ai sensi del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, articolo 16, comma 6, convertito con modificazioni della legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di posta elettronica certificata - P.E.C.;
- siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo sottoposte a procedure concorsuali né ad amministrazione controllata e non si trovino nelle condizioni di cui alla legge n. 575 del 31 maggio 1965 e s.m.i.;
- abbiano restituito integralmente le eventuali somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni di qualsiasi natura precedentemente concesse dalla Regione siciliana per i quali, alla medesima data, siano inutilmente decorsi i termini per le opposizioni, ovvero, sia stata già pronunciata sentenza definitiva;
- non rientrino tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 1 paragrafo 7 del regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008.

Art. 2

Presentazione delle domande

1. Le domande di agevolazione dovranno essere presentate compilando l'apposito modulo, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 2, congiuntamente dai legali rappresentanti del C.C.N. e delle P.M.I. aderenti, nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera N) delle direttive, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, al seguente indirizzo:

Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento attività produttive
Servizio 8° - Commercio
Via degli Emiri n. 45 - 90135 - PALERMO

2. Ciascuna domanda di agevolazioni deve essere correlata ad un programma di investimenti per lo svolgimento di una delle attività ammissibili, riguardanti le imprese individuate al precedente articolo 1 e, limitatamente al settore commercio, riportate nella parte sinistra dell'allegato n. 1. Ai fini prettamente statistici, le singole attività economiche esercitate dall'impresa dovranno essere riportate nello specifico campo della scheda tecnica, di cui al successivo punto 6, con il relativo codice ATECO 2007 (v. parte destra dell'Allegato n. 1).

3. I programmi di investimento da realizzare presso le unità pro-

duitive delle singole imprese aderenti al C.C.N. e quelli relative agli stessi C.C.N. dovranno risultare tra loro organici e funzionali connotando, così, l'unicità del progetto nella sua globalità nei riguardi, tra l'altro, dell'impronta architettonica ed estetica. Di tale condizione il legale rappresentante del C.C.N. ne dimostrerà la ricorrenza allegando alla domanda apposita perizia giurata redatta da professionista a tal fine abilitato.

4. All'atto della presentazione della domanda, l'impresa richiedente deve altresì:

- impegnarsi a rispettare le norme sul cumulo delle agevolazioni sugli investimenti;
- dichiarare se, in relazione alla stessa unità locale oggetto del programma, siano state presentate altre domande di agevolazioni, a valere su risorse sia regionali che nazionali che comunitarie.

5. Le domande presentate oltre i termini indicati al precedente punto 1 o difformemente dalla predetta procedura non saranno accolte.

6. La scheda tecnica comprensiva di un piano descrittivo degli investimenti deve essere elaborata, pena la decadenza della domanda, utilizzando esclusivamente lo specifico modulo, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 3.

7. Non è ammessa la presentazione di un'unica domanda di agevolazioni che riguardi più programmi o più unità locali. Per unità locale si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

8. Non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un programma già agevolato ai sensi di altre norme statali, regionali o comunitarie.

9. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati dichiarati, eventualmente avvenute successivamente alla presentazione della domanda.

Art. 3

Criteri di selezione e graduatoria

1. La concessione delle agevolazioni avviene secondo la posizione assunta dai programmi dei C.C.N. in una specifica graduatoria di merito, seguendo l'ordine decrescente dal primo fino all'esaurimento delle risorse finanziarie individuate al successivo articolo 5 e in conformità ai criteri stabiliti alla lettera L) delle direttive.

2. Le risorse che dovessero, eventualmente, residuare dalle superiori attribuzioni sono destinate ai bandi successivi.

3. La graduatoria, formata sulla base degli esiti istruttori, è approvata con decreto del dirigente generale del dipartimento attività produttive dell'Assessorato regionale delle attività produttive entro i termini stabiliti alla lettera L) delle direttive e pubblicata oltre nei siti: www.euroinfoscilia.it www.regione.sicilia.it anche nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. In graduatoria sono inseriti i programmi istruiti con esito positivo indicando, in relazione ai fabbisogni finanziari di ciascun programma e alle disponibilità finanziarie attribuite alla graduatoria stessa, quelli agevolabili per i quali si potrà provvedere, successivamente, all'emanazione dei provvedimenti di concessione provvisoria e quelli che non potranno ottenere le agevolazioni per insufficienza delle disponibilità medesime. Saranno, altresì, elencati i soggetti i cui programmi risultano inammissibili.

4. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo programma agevolabile sia solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue solo se le stesse superano il 70% delle agevolazioni concedibili per quel programma, ferma restando la realizzazione dell'intero programma previsto e fatte salve eventuali successive integrazioni in caso di nuove disponibilità finanziarie. Qualora le disponibilità residue non superino la suddetta soglia del 70%, le stesse costituiscono economia da destinare ad eventuali successivi bandi.

5. Per ciascuno dei programmi che hanno superato con esito positivo la fase istruttoria, il dipartimento regionale delle attività produttive provvede a comunicare al C.C.N. i parametri determinati per l'attribuzione del punteggio utile per la collocazione in graduatoria.

Art. 4

Specificazioni al decreto n. 422 del 2 agosto 2011

1. Ai sensi del decreto n. 422 del 2 agosto 2011, che rimanda esplicitamente a specifiche integrazioni in sede di bando, si puntualizza quanto segue:

- a) Lettera G), punto a), numero 6, e punto b), numero 10 delle direttive - Il beneficiario dovrà esporre una targa esplicativa permanente, visibile e di dimensioni significative. La targa, il

cui modello standard sarà determinato dal C.C.N., dovrà contenere: 1) l'emblema dell'Unione europea; 2) il logo del "Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R."; 3) il tipo e la denominazione dell'operazione. L'area destinata alla menzione del contributo dell'Unione deve ricoprire il 25% dell'area totale della targa. Tali informazioni dovranno comparire come riportato nel fac-simile nell'allegato n. 13.

- b) Lettera G), punto b), delle direttive - Le spese ammissibili dovranno interessare la superficie di vendita dell'unità locale, da intendersi quale area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese effettuate al di fuori di detta superficie (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi), sino ad una percentuale di spesa non superiore al 20 e al 50 per cento, rispettivamente, per le P.M.I. commerciali e le P.M.I. artigianali.

Limitatamente a quelle attività che, pur incluse nel decreto del 11 febbraio 1997, non assumono nei confronti del C.C.N. rilevanza ai fini della migliore fruibilità turistica e dell'attrattività degli ambiti urbani definiti, sono ammissibili solo gli investimenti che siano direttamente collegati alla prevalente riqualificazione di detti ambiti.

- c) Lettera G), punto b), numero 3 delle direttive - Le opere murarie ed assimilate ammesse alle agevolazioni sono quelle realizzate in conformità alla concessione e/o alla autorizzazione edilizia e le opere interne e/o di manutenzione straordinaria non soggette ad autorizzazioni, in conformità alla relativa comunicazione al sindaco;

- d) Lettera I) delle direttive - Modalità di erogazione dei benefici -

- La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere rilasciata a favore della Regione siciliana - Assessorato regionale delle attività produttive - Dipartimento attività produttive, utilizzando esclusivamente lo specifico modulo, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 5.

I legali rappresentanti del C.C.N. e dell'impresa sono tenuti a comunicare la data di ultimazione del programma contestualmente alla richiesta di erogazione del saldo utilizzando il modulo di cui all'allegato n. 8. Si definisce data di ultimazione del programma quella relativa all'ultimo dei titoli di spesa ammissibili riferiti alle spese di cui alla lettera G) delle direttive ed agevolabili.

- Onde consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi devono essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario o assegno circolare non trasferibile. Al fine di contenere l'onerosità delle attività di verifica, non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 250,00 euro;

- e) Lettera L), numero 4) delle direttive - Il Protocollo d'intesa del C.C.N. con associazioni di categoria dovrà uniformarsi alle linee guida riportate nell'allegato n. 12;

- f) Lettera L), numero 5) delle direttive - Il numero delle imprese commerciali ed artigianali consorziate specializzate nella vendita di prodotti locali dovrà essere documentato, trasmettendo copie di fatture di fornitori/produttori di prodotti locali del biennio precedente;

- g) Lettera L), numero 6) delle direttive - Integrazioni con interventi per la promozione delle produzioni locali a carico del F.E.A.S.R., fino ad un massimo di punti 5. Tale punteggio assegnato con le modalità di seguito riportate è attribuito a seguito di presentazione di idonea documentazione probatoria che dimostri la connessione con una o più interventi di altre imprese beneficiarie di misure del Programma di sviluppo rurale - P.S.R. Sicilia 2007-2013:

- da 2 a 3 imprese punti 1;
- da 4 a 6 imprese punti 3;
- oltre 6 imprese punti 5;

- h) Lettera L), numero 8) delle direttive - Esperienza di cooperazione progressa tra gli esercizi aderenti al C.C.N., fino ad un massimo di punti 5. Tale punteggio assegnato con le modalità di seguito riportate è attribuito a seguito di presentazione di idonea documentazione probatoria:

- da 2 a 3 imprese punti 1;
- da 4 a 6 imprese punti 3;
- oltre 6 imprese punti 5;

- i) Lettera O), numero 2) delle direttive - Il progetto definitivo munito degli eventuali titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione del programma d'investimenti comprende:

- relazione descrittiva;
- relazioni tecniche specialistiche, ove necessarie;

- elaborati grafici;
- computo metrico estimativo;
- quadro economico;

in particolare la relazione descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, la funzionalità e l'economia di gestione, indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche, riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico e di valorizzazione architettonica;

- j) oltre a quanto previsto alla lettera R) delle direttive, gli istanti dovranno far pervenire apposita dichiarazione sugli aiuti "de minimis", utilizzando lo specifico modulo, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 7;
- k) per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica dei macchinari, impianti di produzione ed attrezzature maggiormente rilevanti oggetto di agevolazioni, l'impresa deve attestare la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa. A tal fine il legale rappresentante dell'impresa deve rendere, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, una specifica dichiarazione corredata di apposito prospetto, utilizzando lo specifico modulo, i cui fac-simili sono riportati negli allegati n. 10 e n. 11. I beni fisici elencati devono essere riscontrabili attraverso l'apposizione, sui beni maggiormente rilevanti, di una specifica targhetta riportante in modo chiaro ed indelebile la dicitura "L.R. n. 32 del 23 dicembre 2000, articolo 62" e il numero progressivo con il quale il bene medesimo è stato trascritto nell'elenco. Ciascun bene deve essere identificato attraverso un solo numero dell'elenco e non può essere attribuito lo stesso numero di riferimento a più beni. Dal momento che l'impresa può essere soggetta a controlli ed ispezioni fin dalla fase istruttoria, l'elenco dei beni di cui si tratta deve essere predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti, riportando, in quest'ultimo caso, nell'apposita colonna, gli elementi comprovanti la data della dismissione medesima (fattura di vendita, documento di trasporto, fattura o documento interno relativi allo smontaggio, ecc.);
- l) per ciascuno dei progetti utilmente collocati in graduatoria, la Regione siciliana - Dipartimento attività produttive adotta i provvedimenti di concessione provvisoria di cui sarà data notifica al C.C.N. ed alle imprese interessate;
- m) contestualmente a ciascuna richiesta di erogazione, l'impresa deve riportare sui relativi titoli di spesa, in modo indelebile, la dicitura "L.R. n. 32 del 23 dicembre 2000, articolo 62, spesa di euro dichiarata per prima, seconda o erogazione a saldo del programma n.";
- n) i beni facenti parte degli investimenti dovranno essere capitalizzati e appostati contabilmente nei documenti contabili secondo le norme vigenti. Resta inteso che, ai fini dell'accertamento dei superiori adempimenti, il C.C.N. e/o l'impresa, comunque, è tenuta ad effettuare le registrazioni contabili in modo che siano rilevabili gli stessi dati previsti per il registro dei beni ammortizzabili, ordinati secondo gli stessi parametri (anno di acquisizione, costo originario, fondo ammortamento - articolo 13, D.P.R. n. 435/2001) e ad esibirle a richiesta del personale autorizzato;
- o) la documentazione di spesa consiste in:
- fatture e/o documentazioni fiscalmente regolari quietanzate;
 - dichiarazione e prospetto dei costi di acquisto dei beni, di cui allo specifico modulo, i cui fac-simili sono riportati negli allegati n. 10 e n. 11;
 - copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle forniture;
 - dichiarazioni liberatorie dei fornitori redatte in conformità allo specifico modulo, il cui fac-simile è riportato nell'allegato n. 9;
- p) gli originali dei documenti devono essere tenuti a disposizione del C.C.N. e/o dell'impresa per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni della Regione siciliana per almeno i tre anni successivi al completamento degli investimenti.

Art. 5

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria assegnata al presente bando, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 83 del 6 marzo 2009 è pari a € 19.295.927,98 ed attribuita secondo quanto stabilito alla let-

tera M) delle direttive.

2. Rientrano nella quota di riserva prevista dalla lettera M) delle direttive i territori regionali colpiti da calamità naturali, riconosciuti con provvedimenti governativi emanati prima dell'emissione del decreto di approvazione della graduatoria.

Art. 6

Revoche dei benefici

1. In caso di accertata inadempienza da parte del richiedente degli obblighi assunti in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, ovvero contemplati dal provvedimento di concessione, l'Assessorato provvede alla revoca delle agevolazioni concesse. Il provvedimento di revoca dispone, inoltre, l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità. Oltre a quanto già previsto nel presente bando, le agevolazioni concesse sono revocate in tutto o in parte qualora:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state concesse agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di "de minimis", previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
- b) vengano distolte dall'uso previsto, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, le immobilizzazioni, la cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto delle agevolazioni, prima di tre anni dalla data di ultimazione del programma di investimenti;
- c) siano gravemente violate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro o i contratti collettivi di lavoro, salvo i casi ritenuti sanabili a insindacabile giudizio dell'Assessorato;
- d) il programma non venga ultimato entro i termini previsti ivi inclusa l'eventuale proroga concessa;
- e) ricalcolati i parametri di cui alla lettera L) delle direttive e confrontati con i corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria, anche uno solo di tali parametri dovesse registrare uno scostamento in diminuzione superiore al 10%;
- f) l'impresa, in sede di sottoscrizione/presentazione della domanda di agevolazioni e/o della relativa documentazione, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità. In tale ultimo caso l'Amministrazione regionale provvederà inoltre a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria;
- g) con riferimento alle predette cause di revoca, danno luogo a revoca totale le infrazioni o le inadempienze di cui alle lettere c), e), f), danno luogo a revoca totale o parziale quelle di cui alle lettere a), b), d). Nell'ipotesi sub a), la revoca delle agevolazioni è parziale, in relazione all'intero importo dei titoli di spesa afferenti i beni oggetto di altre agevolazioni, qualora la rilevazione del mancato rispetto del divieto in argomento derivi dalla tempestiva segnalazione dell'impresa beneficiaria e qualora quest'ultima intenda mantenere le altre dette agevolazioni. Qualora l'inadempimento dovesse essere rilevato nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dall'Amministrazione regionale senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è totale;
- h) nell'ipotesi sub b), la revoca delle agevolazioni è parziale ed è commisurata alla spesa ammessa alle agevolazioni afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto triennio. A tal fine, l'impresa comunica tempestivamente all'Amministrazione regionale l'eventuale distrazione delle immobilizzazioni agevolate prima del suddetto periodo. Qualora la distrazione dovesse essere rilevata nel corso di accertamenti o ispezioni effettuati dall'Amministrazione regionale senza che l'impresa ne abbia dato comunicazione come sopra specificato, la revoca è comunque parziale ma commisurata all'intera spesa ammessa afferente, direttamente o indirettamente, l'immobilizzazione distratta, indipendentemente dal periodo di mancato utilizzo. In ogni caso, qualora la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei tre anni dalla data di ultimazione degli investimenti costituisca una variazione sostanziale del programma stesso, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, la revoca è pari all'intero importo concesso a fronte del programma approvato;
- i) nell'ipotesi sub c), l'Amministrazione regionale provvede a fissare un termine non superiore a sessanta giorni per consentire all'impresa di regolarizzare la propria posizione. Trascorso inutilmente tale termine l'Assessorato procede alla revoca totale delle agevolazioni;

- l) in caso di revoca parziale delle agevolazioni, si procede alla riliquidazione delle stesse ed alla rideterminazione delle quote erogabili;
- m) le maggiori agevolazioni eventualmente già erogate vengono detratte dalla prima erogazione utile o, se occorre, anche dalla successiva, ovvero sono recuperate in caso di agevolazioni già erogate per intero o di somme residue da erogare non sufficienti;
- n) in caso di recupero delle somme erogate ovvero di detrazioni di parte delle stesse dalle erogazioni successive a seguito di provvedimenti di revoca di cui al presente punto o a seguito di altre inadempienze dei soggetti beneficiari, le medesime vengono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32;
- o) ai sensi dell'articolo 191 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, in caso di assenza di uno o più requisiti, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, si procederà alla revoca delle agevolazioni concesse e all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma fino a un massimo del 50 per cento dell'importo dell'intervento indebitamente fruito;
- p) la determinazione della sanzione da irrogare avverrà, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (capo I), contenente la disciplina generale delle sanzioni amministrative.

Art. 7

Monitoraggio

1. Ai fini del monitoraggio e delle verifiche dei programmi agevolati, il C.C.N. e l'impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni, provvedono ad inviare una dichiarazione resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i., in conformità al facsimile riportato nell'allegato n. 6. Tale dichiarazione fornisce, in particolare, informazioni sullo stato d'avanzamento del programma e sui dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti dei parametri per l'attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria, di cui alla lettera L) delle direttive.

2. La mancata, incompleta o inesatta comunicazione/dichiarazione dei dati o delle informazioni richiesti può determinare, anche a seguito di controlli o verifiche, previa contestazione al C.C.N. o all'impresa inadempiente, la revoca delle agevolazioni concesse.

Art. 8

Informazioni sul procedimento amministrativo e tutela della privacy

1. L'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione siciliana - Assessorato delle attività produttive - Dipartimento delle attività produttive - Servizio 8 - Commercio - via degli Emiri n. 45 - 90135 Palermo - tel. 091/7079549 - Fax 091/7079581 - P.E.C.: serv8.attivitaproduttive@pec.regione.sicilia.it;

2. Eventuali richieste di chiarimenti e precisazioni, riguardanti l'oggetto del presente bando possono essere indirizzate direttamente al sopra menzionato indirizzo;

3. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento.

(2011.51.3720)129

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 15 dicembre 2011.

Atto di indirizzo applicativo in materia di trasparenza ai sensi della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, ed in osservanza degli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del Codice antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (c.d. Codice Vigna), approvato con deliberazione di Giunta n. 514 del 4 dicembre 2009.

L'ASSESSORE
PER LE AUTONOMIE LOCALI
E LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, che autorizza l'Assessore ad assumere ogni iniziativa diretta ad attuare, nel settore di propria competenza, l'indirizzo politico ed amministrativo determinato dal Governo regionale;

Considerato che il Governo regionale ha espresso il proprio indirizzo politico-amministrativo nel senso dell'accrescimento dell'efficienza, trasparenza e competitività dell'Amministrazione regionale, "tutto ciò inserito in un contesto di forte contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata", anche attraverso "l'introduzione di adeguate e concrete modalità procedurali che consentano a tali principi e valori di entrare nel modo di essere e di operare quotidiano dell'Amministrazione", giusta relazione di accompagnamento al decreto n. 520-144 bis/A presentato all'A.R.S. il 2 febbraio 2011, ed approvato, con emendamenti, con la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto l'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, che attribuisce all'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica la competenza in materia di personale, nonché di trasparenza, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che demanda all'Assessore le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, contenente "disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione e (...) per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso" ed in particolare l'articolo 15, recante "azioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso", per il quale, in osservanza delle previsioni contenute nel "codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, per contrastare il rischio di diffusione della corruzione e di infiltrazioni di tipo mafioso, le amministrazioni regionali di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10 del 1991 svolgono un'attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell'urbanistica e dell'edilizia, nonché ogni altra azione utile per il raggiungimento delle finalità predette;

Visto il "Codice antimafia e anticorruzione della Pubblica Amministrazione" (c.d. Codice Vigna) adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 514 del 4 dicembre 2009, richiamato dal superiore articolo 15, legge regionale n. 5 del 2011, ed in particolare gli articoli 8, 9, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 del codice;

Ritenuto che il presente provvedimento risponde alla necessità di dare concreta attuazione alle linee programmatiche del Governo regionale, nell'ottica di una progressiva realizzazione di un sistema operativo omogeneo per tutte le amministrazioni regionali, coerente con i principi e le disposizioni della legge regionale n. 5 del 2011 e del "Codice Vigna";

Decreta:

Art. 1

Per i motivi e le disposizioni normative in premessa citati e che qui si intendono confermati, è adottato nella Regione siciliana l'"atto di indirizzo applicativo in materia